



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI LA LOGGIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 del 26/04/2024

---

#### OGGETTO: ESTENSIONE DEL PERIODO DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - STAGIONE TERMINCA 2023 - 2024

---

#### IL SINDACO

**Preso atto** del brusco calo delle temperature dovuto al maltempo di questi giorni, si ricorda che l'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74 del 2013 ("Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale"), stabilisce espressamente che – al di fuori dei periodi annuali previsti per l'accensione ordinaria degli impianti di riscaldamento (nel caso della zona climatica E, dal 15 ottobre al 15 aprile) – sul territorio comunale è possibile l'accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23. L'accensione è naturalmente discrezionale con l'obbligo di non superare i 19 gradi per gli edifici privati e i 18 per gli edifici industriali e assimilabili.

**Atteso** che l'art. 5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art. 1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n. 383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

**Considerato** che le temperature previste per il prossimo periodo risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 15 maggio 2024 compreso, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.

**Ritenuto pertanto** di consentire la riaccensione degli impianti termici e quindi il prolungamento del periodo del riscaldamento al fine di garantire un benessere abitativo soprattutto per le persone più fragili.

**Vista** la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 "Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

**TUTTO CIO' PREMESSO RITENUTO E CONSIDERATO.**

**ORDINA**


- 1) **L'estensione del periodo di funzionamento** degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale, sino al 15 maggio 2024 compreso, con durata massima giornaliera di 7 (sette) ore, attivazione dalle ore 5 alle ore 23 comprese di ciascun giorno, con le limitazioni per le temperature massime già definite dal D.Lgs. 48/2020.

**Ai sensi degli artt. 3/4 comma e 5/3 comma della Legge 07 agosto 1990, n. 241 avverte che:**

- Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 2 arch. Daniela Fabbri.
- chiunque ne abbia interesse, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte, da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i (*entro 60 gg. dalla notificazione*) oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Capo dello Stato, da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24.22.1971, n. 1199 (*entro 120 giorni dalla notificazione*).

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Loggia, li 26/04/2024

IL SINDACO  
(ROMANO dott. Domenico)  


## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
REG. PUBBL. N \_\_\_\_\_ e, contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La Loggia, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

